



Teolo, 03 luglio 2017

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Circolare n. 3-2017

CHIUSURA ESTIVA DELLO STUDIO

Lo Studio sarà chiuso nei giorni dal 10 al 20 agosto compresi.

LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE

31.07 Presentazione Mod. 770

21.08 Chiusura Iva II trim 2017, si prega di consegnare le fatture con congruo anticipo per permetterne la registrazione

20.08 Enasarco II trim 2017

16.09 Invio Spesometro I semestre 2017

16.09 Invio liquidazione Iva II trim 2017

30.09 Invio delle Dichiarazioni dei redditi

NOVITA' FISCALI E AMMINISTRATIVE

Come anticipato con la precedente circolare, è sempre più complicato presentare i modelli F24 in quanto si deve verificare caso per caso con quale modalità può essere presentato il modello per il pagamento delle imposte.

Proviamo a fare il punto e a dare dei suggerimenti:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA	Modalità di presentazione del mod. F24
Modello senza compensazioni	<ul style="list-style-type: none">• Fisconline/Entratel• Home banking• Direttamente in Banca o Posta
Modello con compensazioni non a zero	<ul style="list-style-type: none">• Fisconline/Entratel• Home banking
Modello con compensazioni a zero	<ul style="list-style-type: none">• Fisconline/Entratel

TITOLARI DI PARTITA IVA	Modalità di presentazione del mod. F24
Modello senza compensazioni	<ul style="list-style-type: none">• Fisconline/Entratel• Home banking
Modello con compensazioni verticali non a zero	<ul style="list-style-type: none">• Fisconline/Entratel• Home banking
Modello con compensazioni a zero	<ul style="list-style-type: none">• Fisconline/Entratel
Modello con compensazioni orizzontali	<ul style="list-style-type: none">• Fisconline/Entratel

Note:



- Le compensazioni verticali sono le compensazioni sullo stesso tributo (es. credito Irpef con acconto Irpef) le compensazioni orizzontali sono le compensazioni con le quali si usa un tipo di imposta a credito per pagare un altro tipo di imposta a debito (es. si usa il credito Iva per pagare ritenute Irpef dei dipendenti).
- Non tutti i codici tributo sono soggetti alle nuove norme. E' necessario verificare con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2007 n. 68/E. Ad esempio non sono soggette alle nuove norme le compensazioni riguardanti il cosiddetto bonus Renzi.
- Quando si compensa un tributo per oltre € 5.000,00 è necessario avere il visto di conformità del commercialista.

Come è evidente il pagamento dei modelli F24 è diventato un ginepraio di casistiche che richiedono molto tempo per individuare correttamente le modalità di presentazione e che comportano il rischio di commettere degli errori.

Poiché anche per lo Studio queste nuove disposizioni stanno complicando oltremodo l'operatività, riteniamo a questo punto che - per semplificare - ci siano due possibilità:

1 – Incaricare lo Studio in maniera costante alla presentazione dei modelli F24. In questo caso sarà cura e responsabilità dello Studio provvedere ai pagamenti. La spesa dello Studio è di € 10,00 per ciascun F24. E' necessario verificare di aver comunicato le coordinate bancarie e le eventuali variazioni delle stesse;

2 – Essere abilitati alla trasmissione degli F24 attraverso la procedura Fisconline o Entratel. In questo modo si evita l'addebito delle spese dello Studio e si possono fare tutti i pagamenti senza bisogno di verificare in quale casistica si ricade. Per essere abilitati si deve accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate (il link utile: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>).

SPLIT PAYMENT

Per le fatture emesse dal 1° luglio si dovrà tenere conto dei nuovi ingressi tra i soggetti destinatari dello split payment e questo in virtù sia dell'allargamento della platea delle pubbliche amministrazioni coinvolte sia delle operazioni non più esentate dal meccanismo.

Per le operazioni in Split Payment il fornitore emette il documento con l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment". Nella circolare 15/E/2015 l'Agenzia ha sostenuto che, se manca questa indicazione, scatta la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro (articolo 9, comma 1, Dlgs 471/97).

Eventuali note di variazione (note accredito), riferite a operazioni effettuate prima del 1° luglio, devono essere assoggettate al regime ordinario.

Per verificare se il cliente rientra nella normativa si consiglia di controllare l'elenco nel seguente sito: <http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/SCISSIONE-DEI-PAGAMENTI-D.L.-N.-50-2017/>

LE COMPENSAZIONI IVA INFRANNUALI

I soggetti che intendono presentare il modello per poter compensare il credito iva maturato trimestre per trimestre, dal prossimo modello Iva TR riguardante il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2017), da presentarsi entro la fine del mese di luglio prossimo, dovranno richiedere il visto di conformità se intendono utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5.000 euro.

INFORMAZIONI PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come ogni anno Vi chiediamo di segnalarci per il corretto invio della dichiarazione dei redditi:

- Eventuali variazioni anagrafiche, anche dei familiari;
- Se siete abbonati come impresa alla RAI; in tal caso ci serve copia del bollettino di versamento effettuato nel 2017;
- Se avete conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari. Ricordiamo al proposito che l'emissione di fatture elettroniche comporta l'obbligo di conservazione elettronica delle stesse.

Distinti saluti